

Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento n° <<Rapporto quadro finanza>>

Tra

<<Denominazione Istituto>> con sede <<Comune istituto>>, <<Indirizzo istituto>>, iscritta al Registro delle Imprese di <<Luogo registro imprese Banca>>, Codice Fiscale n. <<Numero registro imprese Banca>>, <<Descrizione fissa gruppo IVA CCB>> iscritta all'Albo delle Banche n. <<Iscrizione albo Banche>>, codice ABI <<ABI istituto>>, di seguito la "**Banca**"

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	DATA NASCITA	LOCALITA' NASCITA	INDIRIZZO
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione <<Codice fiscale>> 2a>>		<<Data nascita>>	di <<Luogo di nascita>>	<<Località di residenza>> <<Indirizzo di residenza>>
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO SEDE		
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>>	<<Partita IVA>>	<<Località di residenza>> <<Indirizzo di residenza>>		

Codice *Legal Entity Identifier* <<Codice LEI cliente>>

di seguito indicato/i come il "**Cliente**"

Premesso che

- la Banca è validamente costituita ai sensi del diritto italiano, è in possesso delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle proprie attività e in particolare è autorizzata, oltreché allo svolgimento dell'attività bancaria, all'esercizio dei servizi di investimento di cui al presente contratto (di seguito, il "**Contratto**");
- dal momento della sottoscrizione del presente Contratto i servizi, le attività e gli incarichi di seguito indicati, anche se in precedenza già prestati dalla Banca a favore del Cliente, sono disciplinati dalle clausole di seguito riportate nonché dalle premesse e dal documento "Condizioni economiche – invio della corrispondenza" allegato al Contratto, che ne formano tutti parte integrante e sostanziale;
- sulla base delle informazioni fornite, la Banca ha classificato il Cliente come <<Classificazione cliente>>

quanto sopra premesso, il Cliente

dichiara

- di aver ricevuto dalla Banca l'"*Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca*" (di seguito, l'"**Informativa Precontrattuale**") contenente:
 - Sez. 1 Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla **politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse**;
 - Sez. 2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela;
 - Sez. 3 Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza e appropriatezza;
 - Sez. 4 Informazione sui prodotti finanziari;
 - Sez. 5 Informazioni su oneri, costi ed eventuali incentivi;
 - Sez. 6 **Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini** alle condizioni più favorevoli per il Cliente;
 - Sez. 7 Gestione degli ordini;
 - Sez. 8 Termini del contratto tra la Banca e il Cliente;ed il relativo allegato "*Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento*";
- di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari ed i rischi connessi, sicché è stato messo in grado dalla Banca di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;

e conferisce alla Banca, che accetta:

- l'incarico per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente (entro i limiti e con le modalità stabiliti nella Parte Seconda del Contratto), e
- l'incarico per la prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento di strumenti finanziari e per l'esecuzione delle operazioni di pronti contro termine (entro i limiti e con le modalità stabiliti nelle Parti Terza, Quarta e Quinta del Contratto);

nonché

dichiara di aver fornito – mediante la compilazione dell'apposito questionario MiFID (di seguito "Questionario di profilatura") – le informazioni richieste dalla legge e dalla Banca per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, essendo consapevole che la mancanza delle suddette informazioni obbliga la Banca ad astenersi dal prestare i servizi di investimento disciplinati dal Contratto.

e, nel caso di cointestazione del Contratto, di riconoscere ai cointestatari facoltà di conferire ordini ed istruzioni alla Banca:

[<<Firma disgiunta>>] disgiuntamente [<<Firma congiunta>>] congiuntamente

pertanto, la Banca e il Cliente (di seguito "le parti") convengono

che l'incarico per la prestazione del/dei servizio/i sopra indicato/i sarà/saranno regolato/i dalle norme di seguito indicate, nonché dal documento "Condizioni economiche – invio della corrispondenza" allegato al Contratto, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto – Diligenza della Banca

1.1. Il presente Contratto disciplina la prestazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori di cui rispettivamente all'art. 1, commi 5 e 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "TUF") aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 del TUF (di seguito, i "Servizi di Investimento"). Il Contratto disciplina altresì la prestazione dei servizi aventi ad oggetto gli ulteriori prodotti, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa tempo per tempo vigente estende l'applicazione delle regole in materia di prestazione dei Servizi di investimento, nonché le operazioni di pronti contro termine (di seguito, congiuntamente agli strumenti finanziari, "Prodotti Finanziari").

1.2. Nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, la Banca deve:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 - Modalità di sottoscrizione del Contratto, degli ordini e di altre istruzioni

2.1. Il Cliente può sottoscrivere il Contratto, nonché gli ordini e le istruzioni successivamente disposti, oltre che con firma autografa, laddove consentito dalla Banca, anche mediante le diverse modalità tempo per tempo messe a disposizione da quest'ultima, tra cui l'apposizione di firma elettronica qualificata ("FEQ"), ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento eIDAS"), ovvero di firma digitale ("FD"), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 (il "Codice dell'Amministrazione Digitale"), basate su un certificato qualificato emesso da apposito certificatore in conformità con quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo vigenti. Inoltre, il Cliente può sottoscrivere la suddetta documentazione tramite l'apposizione di firma elettronica avanzata ("FEA") ed, in particolare, attraverso l'utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili.

2.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Cliente è consapevole che il rilascio del certificato qualificato da parte del certificatore per l'utilizzo di FEQ o FD non costituisce per la Banca obbligo di concludere il presente Contratto o di perfezionarlo con quella determinata modalità di firma. In caso di utilizzo di FEA, il Cliente deve aver preliminarmente sottoscritto un apposito modulo di adesione al relativo servizio, accettato le condizioni presenti all'interno del documento denominato "Caratteristiche della soluzione di firma elettronica avanzata" nonché aver fornito, ove necessario (es. in caso di firma grafometrica), il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo di tale modalità di sottoscrizione.

2.3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Cliente ha comunque la facoltà in qualsiasi momento del rapporto di chiedere alla Banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.

Art. 3 - Conflitti di interesse

3.1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento Delegato"), la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per prevenirli, identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta/indicata nella sezione I dell'Informativa Precontrattuale consegnata al Cliente.

3.2. Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

3.3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 c.c., a concludere con sé stessa le singole operazioni disposte nell'ambito nei servizi regolati dal presente Contratto e aventi ad oggetto i Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell'operazione.

Art. 4 - Commissioni, spese e incentivi

4.1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono indicate:

- nell'allegato documento "Condizioni economiche – invio della corrispondenza";
- nei/nei Documenti di sintesi del/dei contratto/i di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (di seguito "Contratto di deposito titoli") associato/i al Contratto;
- nei documenti di investimento e/o disinvestimento che il Cliente sottoscrive di volta in volta, in relazione agli specifici ordini impartiti alla Banca.

4.2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto acceso dal Cliente ed indicato nel relativo Contratto di deposito titoli nonché, in relazione a Prodotti Finanziari non depositati a custodia e amministrazione, nella documentazione relativa all'investimento qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte od oneri fiscali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 (Inadempimento del Cliente).

4.3. La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare o percepire a o da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito gli "Incentivi"). La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio di Investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente. L'esistenza, la natura e l'importo degli Incentivi o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente in via generale o all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

4.4. In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di Prodotti finanziari, di norma l'ammontare degli Incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascun Prodotto finanziario e a ciascuna società emittente/offrente – rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente/offrente (es: commissioni di sottoscrizione e gestione che il Cliente è tenuto a corrispondere per le quote di fondi e azioni di Sicav collocate dalla Banca) oppure
- al prezzo stabilito dall'offerente.

La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all'interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente/offrente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'offerente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'offerente stesso.

4.5. La Banca comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca ulteriori dettagli.

4.6. La Banca invia al Cliente, almeno annualmente, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.

Art. 5 - Limitazioni operative del Cliente

5.1. La Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità del Prodotto Finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l'espressione "Target Market" si identificano i Prodotti Finanziari che, per caratteristiche, comprese le preferenze di sostenibilità del Cliente indicate nel Questionario di Profilatura (di seguito "Preferenze di sostenibilità"), risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Prodotti Finanziari, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, qualora il Prodotto Finanziario individuato dal Cliente: (i) non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente o, in ogni caso, qualora il Prodotto Finanziario(ii) rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.

Art. 6 - Durata ed efficacia del Contratto

6.1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata (cd. pec). In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

6.2. Il recesso si estende a tutti i contratti/accordi che disciplinano l'operatività in Prodotti Finanziari e/o Servizi di Investimento nei quali è espressamente disposto che costituiscono parte integrante del presente Contratto, fatte salve le operazioni in essere. Il recesso non si estende invece al/i Contratto/i di deposito titoli associato/i al Contratto, che rimane/rimangono pertanto in essere per lo svolgimento, da parte della Banca, delle sole attività di custodia/evidenza contabile, amministrazione o prestito titoli, con esclusione di qualsiasi attività di compravendita di Prodotti Finanziari, fatta eccezione per le operazioni di pronti contro termine in essere. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 29, comma 5, il recesso dal Contratto non comporta, inoltre, l'automatica risoluzione dal/dai Contratto/i relativo/i al servizio di gestione di portafogli di cui alla successiva Parte Quarta (di seguito "Contratto di gestione portafogli") associato/i al Contratto, che rimane/rimangono pertanto in essere.

6.3 In ogni caso di scioglimento del Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 7 – Invio della corrispondenza alla clientela

7.1. L'invio al Cliente di lettere o di rendicontazioni, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi del successivo art. 9, è effettuato con pieno effetto in forma elettronica, fatta salva la possibilità, per il Cliente classificato come Cliente al dettaglio, di richiedere l'invio su supporto cartaceo, mediante scelta esercitata nel documento allegato "Condizioni economiche - invio della corrispondenza". In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

7.2. In mancanza di diverso accordo scritto, se il Contratto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio di lettere o rendicontazioni vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Art. 8 - Cointestazione

8.1 Nel caso in cui vi fossero più cointestatari, gli stessi saranno responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi.

8.2 In sede di sottoscrizione del Contratto, i cointestatari indicano se intendono conferire ordini/disposizioni congiuntamente (firma congiunta) o disgiuntamente (firma disgiunta) relativamente ai Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del Contratto/i di deposito cointestato/i, al servizio oggetto del/dei Contratto/i di gestione portafoglio cointestato/i, nonché a Prodotti di Investimento assicurativi rientranti nel patrimonio comune. Tale facoltà di disposizione può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Resta ferma la necessità di sottoscrizione congiunta di tutti i cointestatari per l'eventuale stipula del Contratto di deposito titoli cointestato e del Contratto di gestione portafogli cointestato.

8.3 Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, ogni disposizione alla Banca, incluse quelle di investimento e/o disinvestimento, è impartita, salva diversa pattuizione o indicazione di intermediari finanziari terzi, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

8.4 Qualora il presente Contratto sia cointestato, le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate da uno solo dei cointestatari, fermo restando in capo a questi l'onere di informare gli altri.

8.5 Il recesso dal presente Contratto può essere comunicato in via disgiunta da/a ciascuno dei cointestatari con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari nel caso i cointestatari abbiano optato per la gestione del rapporto in via disgiunta. Il cointestatario che dispone/riceve la comunicazione di recesso dal Contratto è tenuto ad informare tempestivamente gli altri cointestatari. In caso di gestione del rapporto a firma congiunta, invece, anche il recesso dovrà essere comunicato da/a tutti i cointestatari. Gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso sono trasmessi/seguiti.

8.6 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata.

Art. 9 - Modifiche del Contratto

9.1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.

9.2. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può:

- qualora sussista un giustificato motivo, modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione;

- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dal Contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere.

9.3. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può:

- modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione;

- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dal Contratto, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere.

9.4. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel Contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, quest'ultime disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Art. 10 - Inadempimento del Cliente e compensazione legale e volontaria.

10.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (cd. pec) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, fermo restando che in tale caso la Banca ha diritto di ritenzione sui Prodotti Finanziari depositati e, ove ne sussistano le condizioni, può valersi dei diritti a lei spettanti anche ai sensi degli artt. 2756 e 2761 c.c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo degli stessi congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

10.2. Prima di realizzare i Prodotti Finanziari la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (cd. pec) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni.

10.3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

10.4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Prodotti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle condizioni contrattualmente stabilite.

10.5. Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/Cliente prevedono la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

Art. 11 - Legge regolatrice e foro competente

11.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

11.2. Il Contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

11.3. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al Contratto è competente il Foro della sede legale della Banca o della Filiale ove il Cliente intrattiene il proprio rapporto, con esclusione di qualsiasi altro Foro. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera a) Codice del Consumo, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.

Art. 12 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela

12.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto, con riferimento ai Servizi di Investimento prestati, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica all'indirizzo indicato nel frontespizio del Contratto.

12.2. Se il Cliente non ha ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo da parte della Banca o non è soddisfatto del relativo esito – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 a esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi previsti nei successivi commi del presente articolo.

12.3. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.), per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca ai predetti obblighi, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca.

12.4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

12.5. La risoluzione stragiudiziale delle controversie in Derivati OTC ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 del 4 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento EMIR") è regolata dalle norme contrattuali relative all'operatività in Derivati OTC

12.6. Il Cliente può inoltre chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.

PARTE SECONDA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 13 - Oggetto ed ambito del servizio di consulenza

13.1. La presente sezione disciplina il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art 1 comma 5 *septies* TUF.

13.2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo art. 14 (di seguito, la "Profilatura") necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito il "Profilo Finanziario") e, limitatamente all'operatività in Derivati OTC, delle informazioni relative alla sottostante esposizione debitoria/creditoria; tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza e delle richieste ed esigenze assicurative del Cliente di cui al successivo art. 14

13.3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;

- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario;

- sottoscrivere il/i Contratto/i di gestioni portafoglio.

Con riferimento alle operazioni di vendita di Prodotti Finanziari, la Banca presta raccomandazione personalizzate su richiesta del Cliente.

13.4. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. La Banca non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine

all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite. Le raccomandazioni e i dati forniti non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento.

13.5. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento emessi/distribuiti dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. La Banca si riserva la facoltà di offrire al Cliente modalità aggiuntive ed evolute di prestazione del servizio di consulenza, che saranno disciplinate dalle norme convenute tra le parti in uno specifico addendum al presente Contratto, nonché dalle relative condizioni economiche pattuite, tempo per tempo, nel documento "Condizioni economiche – invio della corrispondenza".

13.6. La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento (di seguito "**Prodotti in Consulenza Obbligatoria**"):

- Prodotti Finanziari e servizio di gestione portafogli in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 1 dell'Informativa Precontrattuale;

- Prodotti Finanziari, diversi da quelli oggetto di offerta al pubblico indistinto (es. offerte pubbliche iniziali, offerte pubbliche di vendita, acquisto e scambio) e servizio di gestione portafogli in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 5 dell'Informativa precontrattuale;

- strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione (di seguito i "**Derivati OTC**").

13.7. La Banca quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, avente ad oggetto operazioni relative a Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria, verifica l'adeguatezza con le modalità previste nel successivo articolo 17 purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario; in mancanza di informazioni idonee, la Banca comunica al Cliente di non poter dar corso all'operazione.

13.8. Le raccomandazioni rese dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.

13.9. Quando le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente comportano un cambiamento di Prodotti Finanziari, la Banca ottiene le informazioni necessarie in merito all'investimento del Cliente e analizza i costi e i benefici di tale cambiamento. La Banca comunica al Cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di Prodotti Finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi. Ai fini del presente comma per "cambiamento di Prodotti Finanziari" si intende la vendita di un Prodotto Finanziario e acquisto di un altro Prodotto Finanziario o esercizio del diritto di modificare un Prodotto Finanziario esistente.

13.10. Le parti espressamente convengono che la disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai servizi prestati a clienti professionali, salvo diverso accordo tra le stesse.

Art. 14 - Profilatura del Cliente

14.1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all'aggiornamento della Profilatura.

14.2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte a tutte le domande contenute nel Questionario di Profilatura. In particolare, la Banca acquisisce:

- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento nonché quelle sulle richieste ed esigenze assicurative:

- da ciascuno degli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari;
- da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto, se diverso da persona fisica;

- le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue Preferenze di Sostenibilità:

- dall'intestatario del Contratto;
- in caso di cointestazione del Contratto, congiuntamente da tutti i cointestatori, se intestato a più persone fisiche;
- da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.

14.3. Il Cliente prende atto dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate e valuta l'adeguatezza ai sensi del successivo art. 15.

14.4. All'esito della Profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura e comunica al Cliente il suo Profilo Finanziario.

14.5. Le informazioni contenute nel Questionario di Profilatura hanno una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

14.6. La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.

14.7. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere.

14.8. L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di Profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.

Art. 15 – Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e dichiarazione di adeguatezza

15.1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo. Tale valutazione verrà condotta in conformità con quanto previsto al successivo comma 3 e avrà ad oggetto i seguenti Prodotti Finanziari, servizi e rapporti (di seguito "Portafoglio"):

- Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del/dei Contratto/i di deposito intestato/i al Cliente con relativo/i conto/i corrente di regolamento e associati da quest'ultimo al presente Contratto;
- il servizio oggetto del/dei Contratto/i di gestione portafoglio e intestato/i al Cliente associato/i da quest'ultimo al presente Contratto;
- Prodotti di investimento assicurativo intestati al Cliente e associati da quest'ultimo al presente Contratto;
- rapporti di deposito della liquidità (ad esempio conto corrente, conto deposito, certificati di deposito, depositi a risparmio) intestati al Cliente.

In caso di cointestazione del Contratto, ai fini della valutazione di adeguatezza, il Portafoglio avrà ad oggetto:

- Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del Contratto/i di deposito cointestato/i con relativo/i conto/i corrente di regolamento;
- il servizio oggetto del/dei Contratto/i di gestione portafoglio cointestato/i;
- Prodotti di investimento assicurativo intestati ad uno dei cointestatori e associati da quest'ultimo al presente Contratto;
- Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del Contratto/i di deposito intestato/i ad uno o più dei cointestatori con relativo/i conto/i corrente di regolamento ed associati da quest'ultimo/i al presente Contratto;

- il servizio oggetto del/dei Contratto/i di gestione portafoglio intestato/i ad uno o più dei cointestatari ed associato/i da quest'ultimo/i al presente Contratto;
- rapporti di deposito della liquidità (ad esempio conto corrente, conto deposito, certificati di deposito, depositi a risparmio) cointestati.

15.2. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

15.3. In tutti i casi in cui la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate essa verifica l'adeguatezza dell'operazione che ha ad oggetto Prodotti Finanziari/servizio di gestione portafogli e ne comunica l'esito al Cliente. Le raccomandazioni sono elaborate dalla Banca sia con riferimento al singolo Prodotto Finanziario (ad es.: complessità, rischio emittente, holding period) e/o servizio di gestione portafogli, sia con riferimento al Portafoglio (ad es.: rischio mercato, sostenibilità, concentrazione). Le raccomandazioni sono formulate in maniera chiara, sia descrivendo le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione e dei singoli Prodotti Finanziari/servizio di gestione portafogli, con i relativi costi associati, sia valutando complessivamente il Portafoglio del Cliente al momento dell'elaborazione di tale raccomandazione.

15.4. La Banca, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, considera le Preferenze di Sostenibilità espresse dal Cliente in sede di Profilatura secondo quanto previsto nel presente comma. In particolare, la Banca si è dotata di procedure idonee al fine di valutare la coerenza delle operazioni rispetto alle Preferenze di Sostenibilità. Laddove l'operazione non sia coerente con le Preferenze di Sostenibilità, la Banca indica al Cliente tale circostanza; il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, in particolare, nel caso in cui la Banca intenda raccomandare un prodotto che non soddisfa le preferenze di sostenibilità iniziali del cliente nel contesto della consulenza in materia di investimenti la Banca può raccomandare detto prodotto soltanto dopo che il cliente abbia adeguato le proprie preferenze di sostenibilità. La spiegazione della Banca in merito al motivo per ricorrere a tale possibilità e la decisione del cliente è documentata nella relazione sull'adeguatezza.

15.5. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o non adeguata.

15.6. Qualora la Banca valuti non adeguata l'operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Nel caso di raccomandazione non avente ad oggetto Prodotti in Consulenza Obbligatoria il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.

15.7. La Banca procede su base annuale – qualora il Cliente abbia ricevuto almeno una raccomandazione personalizzata da parte della Banca – alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio del Cliente con la sua Profilatura, tenuto conto in particolare di nuovi dati aggiornati di cui la Banca sia a conoscenza. Il Cliente riceverà una dichiarazione aggiornata secondo la modalità prescelta ai sensi del precedente art. 7, indicante i motivi per cui il Portafoglio è coerente con la Profilatura. Nel caso invece in cui il Portafoglio non sia più adeguato, la Banca ne darà comunicazione al Cliente secondo le stesse modalità sopra richiamate, rimanendo a disposizione per fornire maggiori informazioni e/o chiarimenti. La Banca, in ogni caso, non è responsabile per gli eventuali pregiudizi che il Cliente dovesse subire a fronte della inadeguatezza del Portafoglio rispetto alla sua Profilatura.

Art. 16- Ulteriori modalità e contenuti del servizio

16.1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dalla presente sezione potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto di consulenza avanzata, che ne illustri la relativa disciplina.

PARTE TERZA

NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO

Art. 17 – Oggetto dei servizi

17.1. La presente Parte disciplina i seguenti Servizi di Investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento:

- per "negoziiazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di Prodotti Finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta;
- per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto o di vendita di uno o più Prodotti Finanziari per conto del Cliente;
- per "ricezione e trasmissione di ordini" si intendono l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (cd. mediazione);
- per "collocamento" si intende l'attività della Banca consistente nella distribuzione di Prodotti Finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l'emittente (o offerente) senza preventiva sottoscrizione di acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Art. 18 – Oggetto dell'operatività con valutazione di appropriatezza

18.1. In caso di operatività in Prodotti Finanziari ai sensi del precedente art. 17, la Banca verifica che ciascun soggetto che conferisce l'ordine abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta (di seguito "valutazione di appropriatezza"). Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto ai sensi del precedente articolo 16.

18.2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Prodotto Finanziario.

18.3. Il Cliente prende atto che l'operatività con valutazione di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca.

18.4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo art. 27 (Mera esecuzione o ricezione di ordini).

Art. 19 - Operazioni non appropriate

19.1. La Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 42 del Regolamento Consob 20307/2018 (di seguito il "**Regolamento Intermediari**"), avverte il Cliente dell'impossibilità di prestare il servizio.

19.2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il Cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato. In tal caso, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest'ultimo ricevute.

Art. 20 - Conferimento degli ordini e delle istruzioni

20.1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia: presso le dipendenze della Banca, ed attraverso l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza individuate tempo per tempo dalla Banca, tra cui, a mero titolo esemplificativo, piattaforme informatiche o portali internet.

20.2. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

20.3. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal Cliente, dandone comunicazione al Cliente stesso.

20.4. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori

del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il primo giorno di ripresa dell'attività.

20.5. La Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto. La Banca è infatti tenuta – nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE n. 600/2014 nonché del Regolamento Delegato UE n. 590/2017 – a segnalare alle Autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del codice LEI del Cliente quando diverso da persona fisica. Il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga del predetto Codice LEI, ovvero detto codice sia invalido.

Art. 21 – Gestione degli ordini

21.1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:

- assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
- tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
- informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sull'esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

Art. 22 – Aggregazione degli ordini

22.1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente.

Art. 23 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

23.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

23.2. Per poter compiere operazioni su Derivati OTC, le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessario.

23.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

23.4. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente è tenuto altresì all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.

23.5. Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente dedicato acceso dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.

23.6. Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno.

23.7. La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall'art. 10 del Contratto (Inadempimento del Cliente).

Art. 24 - Rendiconti

24.1. La Banca invia al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 7, la rendicontazione dell'attività svolta contenente, tra l'altro, l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.

24.2. La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento Delegato.

24.3. L'avviso contenente la conferma dell'esecuzione dell'ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

24.4. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l'informativa prevista dall'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento Delegato.

A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

24.5. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell'art. 1712 c. c., fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.

Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

25.1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente, adottando tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

25.2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

25.3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.

Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

26.1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente.

26.2. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni specifiche.

26.3. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può non trasmettere o non eseguire un ordine; in tal caso informa tempestivamente il Cliente.

Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only)

27.1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari non complessi indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Intermediari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono tali: le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o altri titoli di debito – escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato - gli OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 57 del Regolamento Delegato;

b) i servizi siano prestati a iniziativa del Cliente;

c) il Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;

d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 28 – Collocamento

28.1. La Banca svolge il servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione di acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari mediante:

i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico;

ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di OICR), nell'esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. "assistenza post-vendita").

Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l'emittente e/o l'offerente e/o il responsabile del collocamento, la Banca presta al Cliente, in abbinamento al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al Cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l'emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell'emittente).

28.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

28.3. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite tramite la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente.

28.4. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Parte Prima del Contratto.

PARTE QUARTA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Art. 29 – Gestione di portafogli

29.1. La Banca può offrire anche il servizio di gestione di portafogli.

29.2. Le gestioni di portafogli sono distribuite dalla Banca esclusivamente nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, con le modalità disciplinate nella Parte Seconda del presente Contratto, le cui disposizioni si intendono qui richiamate.

29.3. Nel caso di una gestione di portafogli, il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli si avvale della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca.

29.4. Prima di concludere il Contratto di gestione portafogli, il Cliente viene informato dei rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli nonché delle commissioni ed degli altri oneri dovuti al Gestore di Portafogli. Tali informazioni sono riportate nel Contratto di gestione portafogli nonché nella documentazione informativa che la Banca consegna al Cliente prima che questi sottoscriva il relativo contratto.

29.5. Nel caso in cui, a seguito della valutazione periodica di adeguatezza di cui al precedente art. 15.7 la gestione di portafogli risulti non adeguata la Banca ne darà comunicazione al Cliente. Ove il Cliente non provveda ad aggiornare la propria Profilatura o a scegliere una diversa linea di gestione o a modificare la composizione del Portafoglio, il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o recedere dal Contratto di gestione portafogli.

29.6. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli, il Cliente receda dal presente Contratto, e in conseguenza di tale recesso la Banca non possa più fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente al fine della valutazione di adeguatezza della gestione, il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o recedere dal Contratto di gestione portafogli.

29.7. Con riferimento a quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Contratto/i di gestione portafogli sottoscritto/i dal Cliente ed associato/i al presente Contratto.

PARTE QUINTA OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Art. 30 - Caratteristiche dell'operazione

30.1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

30.2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei Prodotti Finanziari di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine dei Prodotti Finanziari medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.

30.3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il Cliente sino a tale momento possa comunque disporne.

30.4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.

Art. 31 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti e nella vendita a termine

31.1. Nel caso di vendita a pronti, il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal Cliente ed indicato in frontespizio per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

31.2. Nel caso di vendita a termine alla scadenza prevista, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del Contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del Cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.

Art. 32 - Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali

32.1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.

32.2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente, sono a carico dello stesso.

Art. 33 - Clausola risolutiva espressa

33.1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.;
- al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi della presente sezione o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore.

33.2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo, fax, posta elettronica (inclusa la PEC) o lettera raccomandata con A.R. al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al Cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Art. 34 – Clausola finale

34.1. In relazione alle operazioni di pronti contro termine, per quanto non espressamente previsto dalla presente Parte, trovano applicazione le disposizioni, in quanto compatibili, di cui alle precedenti Parti I, II e III.

<<Luogo emissione contr. condiz.>> _____, li <<Data di stampa estesa>> _____
<<Denominazione società per grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione Istituto>>
(timbro e firma della Banca)

<<Luogo emissione contr. condiz.>> _____, <<Data di stampa estesa>> _____
<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante

<<Denominazione Istituto>>
Timbro e firma della Banca

Il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca un esemplare del presente Contratto comprensivo del Documento di Sintesi.

Copia del presente Contratto con il Documento di sintesi, sottoscritto dalla Banca e dal Cliente e recante il tratto grafico di quest'ultimo, verrà inviato al Cliente con la modalità telematica convenuta per l'invio della corrispondenza e lo stesso si impegna fin d'ora a prenderne visione. Per ragioni di sicurezza e di tutela dei dati personali, l'esemplare firmato con i dati biometrici verrà conservato presso l'Ente Certificatore.

L'accesso al dato biometrico potrà avvenire solo per il tramite di un soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria (es. Perito Calligrafico CTU), nonché per le altre finalità previste dalla legge, e necessita congiuntamente della messa a disposizione delle credenziali di accesso da parte della Banca e da parte della Certification Authority.

<<Denominazione società per grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante

Il Cliente dichiara di prestare il consenso alla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca di cui alla Sez. 6 dell'Informativa Precontrattuale, nonché all'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione.

<<Denominazione società per grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante

Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c. c., nonché dell'art. 21, comma 2 del TUF le seguenti clausole contrattuali:

PARTE PRIMA

- art. 3.3 (Facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente);
- art. 4.2 (Conseguenze in caso di mancato pagamento spese e commissioni);
- art. 5 (Limitazioni operative del Cliente);
- art. 6 (Recesso ed effetti dello scioglimento del Contratto);
- art. 9.2, 9.3 (Modifiche del Contratto);
- art. 10 (Inadempimento del Cliente e compensazione legale e volontaria);
- art. 11.3 (Legge Regolatrice e Foro competente).

PARTE SECONDA

- art. 13 (Oggetto ed ambito del servizio di consulenza);
- art. 14.5, 14.6, 14.7 (Profilatura del Cliente);
- art. 15 (Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e dichiarazione di adeguatezza).

PARTE TERZA

- art. 18 (Oggetto ed ambito dell'operatività con valutazione di appropriatezza);
- art. 19 (Operazioni non appropriate);
- art. 20 (Conferimento degli ordini e delle istruzioni);
- art. 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 (Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati);
- art. 24.3, 24.5 (Rendiconti, Approvazione e ratifica dei servizi);

PARTE QUARTA

- art. 29.5, 29.6 (Facoltà di assunzione di iniziative da parte della Banca e facoltà di recesso);

PARTE QUINTA

- art. 31.1 (Pagamento del prezzo);
- art. 32.2 (Spese e oneri fiscali);
- art. 33 (Clausola risolutiva espressa);

<<Denominazione società per grafometrica>>

Firma del Cliente

<<Denominazione società per grafometrica>>

Timbro e Firma legale rappresentante